[redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 22/03/2024
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2761/2022, promosso da:
[redacted], nata in Nigeria, il 14/04/1994
[redacted]
con il patrocinio dell'Avv. PIRO GRAZIA IVANA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE CONTUMACE

Pubblico Ministero in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 12/03/2022, la ricorrente, cittadina nigeriana, nata il 14/04/1994, ha impugnato il provvedimento ID BO0009030, notificatole in data 10/02/2022, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiata, della protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione speciale, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente notificato, non si è costituito, né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 *bis* comma 8 D.lgs. n. 25/2008.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

L'istante, sentita dinanzi alla Commissione territoriale in data 20/08/2021, ha dichiarato: "*di essere cittadina nigeriana; nata a Benin City (Edo State); di lingua pidgin e benin; di religione cristiana e di etnia benin; di aver studiato*

per pochi anni; di aver lavorato in patria come parrucchiera a domicilio; di essere stata cresciuta dalla madre, con la quale non è in contatto; di avere una figlia in Nigeria di circa 12 anni, affidata alla zia e una nata figlia in Germania nel marzo 2020, con lei residente in Italia; di aver lasciato la Nigeria nell'aprile 2016, per giungere in Italia nell'ottobre 2016".
Quanto ai motivi che l'avrebbero indotta a lasciare il Paese di origine, la richiedente ha raccontato: "*di essere stata violentata all'età di 15 anni (ndr 2009) da un vicino di casa, rimanendo incinta. La madre, non volendo far abortire la figlia in giovane età e per timore dello stigma sociale correlato, decideva di affidare la giovane alle cure della nonna in un altro villaggio, impedendole di continuare gli studi. Nel 2016 la richiedente accettava la proposta di una vicina di casa circa la possibilità di lavorare per la figlia (di nome Blessing) in Europa come domestica e parrucchiera. Prima di lasciare il Paese, la ricorrente si sottoponeva al giuramento formale con la promessa di non scappare dalla sua datrice di lavoro. L'istante ha dichiarato di aver preso diversi mezzi di trasporto da Kaduna sino in Niger, giungendo infine in Libia, ove veniva impiegata con altre ragazze in una connection house gestita da una donna di nome Joy. La richiedente tentava di sottrarsi allo sfruttamento sessuale, venendo tuttavia percossa e privata di cibo, sino a quando una sera dell'ottobre 2016 un uomo arabo decideva di condurla in spiaggia e imbarcarla per l'Italia, ove giungeva il 24 ottobre 2016*.
Quanto al trascorso di vita in Italia, l'istante ha dichiarato: "*di aver contattato la nonna, che la informava delle minacce ricevute da Blessing per il mancato rispetto degli accordi e del pagamento di un debito di circa 30.000 euro; di essere stata contattata da Blessing, che la minacciava di ucciderla in Italia; di aver temuto che Blessing potesse trovarla e di avere per questo abbandonato il progetto di accoglienza per recarsi in Austria nel gennaio 2017, unitamente ad un'altra ospite del centro, venendo tuttavia respinta in esecuzione del Regolamento Dublino; di essere stata accolta sia nel centro Mattei (Bologna), ricevendo assistenza per la presentazione della domanda di protezione internazionale (nell'ottobre 2017, come da mod. C3), sia a Modena, decidendo successivamente di fuoriuscire dal sistema di accoglienza nel giugno 2018, per andare a vivere con una connazionale di nome Joy, alla quale tuttavia non riusciva a pagare l'affitto per mancanza di sufficienti risorse economiche; di essersi affidata ad un connazionale di nome Lucky, che si sarebbe fatto carico dell'assistenza della giovane, per poi abbandonarla; di aver conosciuto un ragazzo di nome Frank nel novembre 2018 a Napoli, con il quale intraprendeva una relazione sentimentale, rimanendo incinta; di aver accettato di recarsi in Germania con Frank nell'ottobre 2019 e di aver lì ricevuto un diniego della domanda di protezione internazionale; di essere rimasta nel Paese sino alla nascita della figlia nel marzo 2020, decidendo infine di tornare in Italia senza Frank; di non avere più notizie di Blessing dal 2019, a seguito alla morte della nonna*".
Quanto al timore in caso di rimpatrio, la richiedente ha rappresentato di poter essere uccisa da Blessing per il mancato pagamento del debito.

Nella relazione sociale del 08/11/2021, si dà atto dell'emersione di numerosi indici di tratta e di sfruttamento sessuale in Libia, della mancanza di sufficienti elementi per ritenere la ricorrente vittima di sfruttamento sessuale in Italia, pur riscontrando una sostanziale non chiarezza delle vicende rappresentate dall'istante con riguardo ai vari tentativi di espatrio in altri Paesi europei e all'abbandono dei progetti di accoglienza, attuati con l'aiuto di alcuni connazionali.

La Commissione territoriale ha ritenuto: "*- credibili gli elementi relativi alla nazionalità nigeriana e alla provenienza della ricorrente; - non credibili le circostanze che avrebbero indotto la richiedente a lasciare la Nigeria, in quanto stereotipate e poco dettagliate, soprattutto in relazione alla circostanza per cui si sarebbe ritrovata in Italia semplicemente perché aiutata da un arabo a lei sconosciuto; - non fondato il timore di persecuzione, in quanto dal 2019 la richiedente non ha più alcuna notizia né in Italia né in Nigeria delle persone cui asserisce di avere paura, e nonostante il supporto dell'ente anti-tratta presso cui si è recata su consiglio della Commissione non ha fornito elementi sufficienti a suffragare la sua affermazione per cui la donna che a suo tempo l'aveva aiutata a raggiungere l'Europa rappresenti ancora un pericolo per lei nel suo Paese, Paese in cui elle ha ancora alcuni parenti nonché una figlia*".
Per tali motivi, la Commissione ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno

grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per casi speciali.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, lamentando il difetto di istruttoria ed il mancato approfondimento dei plurimi indici di tratta evidenziati anche in sede di *referral*.

All'udienza del 09/01/2024, il difensore ha rappresentato la volontà della ricorrente di non essere udita in sede giudiziale e ha chiesto termine per il deposito di ulteriore documentazione integrativa.
Visto il tempestivo deposito di note conclusive *ex* art. 127-*ter* c.p.c., con le quali la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Agli atti risulta inoltre prodotta la seguente documentazione: - relazione antitratta del 08/11/2021; - relazione sociale; - attestati di formazione; - busta paga settembre 2023; - attestato di nascita e iscrizione alla scuola d'infanzia della figlia, nata in Germania nel marzo 2020; - certificato di nascita del figlio, nato in Italia nel giugno 2023.

Ritiene il Collegio di non condividere le conclusioni cui è pervenuta la Commissione territoriale.

In via preliminare, occorre vagliare la credibilità della ricorrente.
L'art. 3 co. 5 del d.lgs. n. 251/07 (che ha recepito l'art. 4 co. 5 della Direttiva 2011/95/UE), tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, detta le regole per accordargli il c.d. *beneficio del dubbio*: «*Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragio nevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile*».
Una copiosa giurisprudenza di legittimità ha delineato i contorni dell'istituto.
In primo luogo, è stato affermato che: «*Nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.*» (Corte di Cass., ord. n. 28782/20). In questo senso, il requisito *sub* e) «*va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile "nel suo insieme", attribuendo all'espressione "in generale" utilizzata dalla norma il valore semantico di "complessivamente" o "globalmente", benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente*» (Corte di Cass., ord. n. 24183/20). Una volta effettuata codesta disamina complessiva della vicenda, «*quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge*» (Corte di Cass., ord. 22527/20).

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 251/07, il giudice deve tener conto – *inter alia* – dell'età, della condizione sociale, dell'identità, della cittadinanza, dei luoghi di provenienza del richiedente, nonché dei motivi per cui ha presentato domanda di protezione.
Trattandosi di procedimento in cui la ricorrente si definisce vittima di tratta e riferisce elementi indiziari da cui sorge il sospetto che sia stata vittima di tratta, l'U.N.H.C.R. e la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo hanno pubblicato a questo fine apposite *Linee Guida per le Commissioni Territoriali* relativamente all'*Identificazione delle vittime di tratta* (reperibili nella versione aggiornata all'indirizzo: *https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf*). Nel documento si legge: «*Nell'ambito di un'intervista con persone richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto. Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità […] In tal senso la persona può aver fornito false generalità in una fase iniziale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, perché, come è noto, nel contesto della tratta degli esseri umani spesso alle vittime vengono attribuite generalità diverse dalle proprie per alternarne l'identità e garantirsi un pieno controllo sulle stesse […] La persona potrebbe inoltre non avere consapevolezza della propria condizione di vittima e trovarsi in una situazione in cui, sebbene condotta in Italia mediante soggetti o un'organizzazione dediti alla tratta di persone, ancora non ha compreso del tutto il proprio destino. In tal senso appare poco utile ragionare in termini netti tra persona "consapevole" e "non consapevole", poiché spesso si tratta di situazioni-limbo in cui la vittima sa, ma solo fino ad un certo punto, quello a cui andrà incontro ed in cui la sua libertà di scegliere è influenzata da una varietà di fattori, come ad esempio legami sociali, magico-rituali, condizione di subalternità legata al genere o all'età. Il fatto, dunque, che in una fase iniziale la persona neghi di essere vittima di tratta non deve condurre ad escludere che essa lo sia. Analogamente è opportuno approfondire dichiarazioni rese in un momento iniziale che fanno riferimento ad una pregressa situazione di sfruttamento nei paesi di transito ma che, a detta della persona richiedente, oggi sarebbe cessata: spesso le vittime di tratta sono indotte dai trafficanti a riferire solo una parte della propria vicenda ed in particolare sono incoraggiate ad esplicitare lo sfruttamento sessuale o lavorativo avvenuto in un paese di transito riferendo tuttavia di essersi "liberate" grazie a qualche benefattore incontrato casualmente. Nel caso in cui la persona sia sopravvissuta a traumi importanti, potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato*» (p. 70).
Di conseguenza, si ripete, quando si sospetta che la richiedente sia stata vittima di tratta oppure quando la stessa si definisca vittima di tratta, è necessario valutare la sua credibilità con minor rigore di quanto accada per vagliare altri *claim* di protezione. «*L'autorità amministrativa e il giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale [devono] svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 10 giugno 2020, n. 11170), con particolare approfondimento nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di "vendita" della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente l'assunzione di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni (Cass. 14 novembre 2019, n. 29603)*» (Corte di Cass., ord. n. 10/21).

Ciò premesso, si deve osservare che la ricorrente, di fronte alla Commissione territoriale, ha reso dichiarazioni nel complesso coerenti e non contraddittorie, descrivendo le circostanze e le modalità del viaggio con un grado di dettaglio da ritenersi sufficiente alla luce della peculiare vicenda di tratta che l'ha interessata. Ciò vale in particolare con riguardo alle motivazioni sottese alla partenza, da ricercarsi nella promessa della possibilità di avere una vita e un lavoro migliore in Europa, promessa rivelatasi solo in seguito falsa e pretestuosa, volta all'inserimento della giovane nella rete del traffico di esseri umani.

Come noto, nelle domande di protezione internazionale che riguardano questioni relative alla tratta di esseri umani, in particolar modo nelle fasi iniziali, è del tutto verosimile che la vicenda di tratta non emerga in maniera esplicita, o persino che questa venga negata dai richiedenti protezione. Il trauma derivante da tale vissuto e condizione, in molti casi ancora attuale e presente al momento della richiesta di protezione, rende estremamente complesso per il o la richiedente protezione aprirsi di fronte all'autorità giudicante e rivelare le vere ragioni e vicende che ne hanno determinato l'allontanamento dal Paese di origine. Come indicato nelle sopra menzionate linee guida dell'UNHCR, è di conseguenza importante che l'intervistatore tenga in considerazione tali circostanze, incluso il timore di ritorsione da parte di chi su di loro esercita il controllo[1] o ancora la vergogna per quanto accaduto loro[2].
La volontà della ricorrente di non ripercorrere il vissuto traumatico anche in questa sede è dunque comprensibile, pur se la circostanza impone di valutare le dichiarazioni rese esclusivamente in sede amministrativa, anche alla luce della relazione redatta dall'ente antitratta cui l'istante è stata deferita.

Ebbene, dall'esame del profilo della ricorrente e alla luce della descrizione delle circostanze e modalità del viaggio che l'hanno condotta fino in Europa, il Collegio osserva la presenza di numerosi elementi riconducibili al fenomeno della tratta di esseri umani.
Il fenomeno della tratta di esseri umani è oggetto del Protocollo del 2000, o Protocollo di Palermo, entrato in vigore nel 2003, diretto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini[3]; all'articolo 3 la tratta di esseri umani viene descritta come «*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra […]*». Il fine della tratta, ossia lo sfruttamento della vittima, può realizzarsi attraverso numerose pratiche e azioni, tra le quali «*lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*». Secondo la definizione, il fenomeno si caratterizza chiaramente per a) azioni, b) mezzi attraverso i quali la tratta si realizza e c) scopo ultimo.
Il contrasto alla tratta di esseri umani è dunque una priorità per il nostro ordinamento, tenuto a predisporre tutti gli strumenti giuridici necessari, dal riconoscimento della protezione internazionale all'assistenza per le vittime (v. Legge n. 228/03) e alla punizione dei responsabili (v. art. 601 c.p.).

Secondo le indicazioni fornite dalle sopra citate linee guida, le vittime, o potenziali vittime, di tratta rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di rifugiato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 1A(2) del D.Lgs. 251/2007.
Considerato l'inquadramento generale del fenomeno, il Collegio ritiene che sia possibile nel caso di specie individuare numerosi elementi caratterizzanti la pratica di tratta di esseri umani, coincidenti con le indicazioni fornite nelle sopracitate Linee Guida della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'UNHCR, che riguardano 1) le condizioni personali della vittima; 2) il viaggio e le esperienze nei Paesi di transito; 3) le attuali condizioni nel Paese di destinazione, nel nostro caso l'Italia; 4) particolari segnali emersi nel corso dei colloqui.
Dalla vicenda e dal racconto della ricorrente emergono infatti elementi che corrispondono agli indicatori della tratta individuati dalle linee guida nell'ambito dei primi tre profili sopra evidenziati.

[1] Cfr. paragrafo 46: "*Interviewers should also take into consideration that victims who have escaped from their traffickers could be in fear of revealing the real extent of the persecution they have suffered. Some may be traumatized […]*".
[2] Cfr. paragrafo 48: "*Women, in particular, may feel ashamed of what has happened to them or may suffer from trauma caused by sexual abuse and violence, as well as by the circumstances surrounding their escape from their traffickers*".
[3] *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini*, https://file.asgi.it/protocollo.addizionale.tratta.it.pdf

1) Per quanto riguarda il *profilo della ricorrente*, sono presenti nel racconto i seguenti elementi:
- *contesto familiare e sociale di provenienza*: cresciuta unicamente dalla madre e affidata alla nonna in giovane età a causa di una gravidanza indesiderata, per timore di subire lo stigma correlato; la ricorrente è verosimilmente divenuta madre all'età di circa 16 anni e non ha potuto terminare il percorso di studi;
- *provenienza*: nigeriana e originaria di Benin City (Edo State), ella proviene da un Paese e da una zona particolarmente esposti al fenomeno della tratta di esseri umani.
2) Con riferimento all'*esperienza di uscita dalla Nigeria e all'arrivo in Europa attraverso la Libia:* Le dichiarazioni della ricorrente appaiono pienamente in linea con ulteriori indicatori che confermano l'esperienza di una vittima di tratta, tra i quali:
- *mancato pagamento del viaggio e presenza di un benefattore o sponsor alla partenza*: rivestono tali caratteristiche la figura della vicina di casa, la quale offre alla richiedente la prospettazione di poter migliorare la propria condizione di vita con l'offerta di un lavoro in Europa come parrucchiera e domestica;
- *contrazione di un debito* pari a circa 30.000 euro, non ancora ripagato;
- *giuramento*: ella ha prestato giuramento solenne per garantire ai propri trafficanti il silenzio sulle circostanze del viaggio;
- *tragitto e passaggi di persona in persona*: l'istante ha riferito di essere stata affidata a varie persone con differenti mezzi di trasporto, unitamente ad altri migranti (in autobus sino a Kaduna, poi in Niger, infine in Libia);
- *esperienze di sfruttamento nei Paesi di transito*: in particolare, ella ha riferito di essere stata costretta a prostituirsi in una *connection house* in Libia, nonostante i tentativi di resistenza;
- *figure ricorrenti incontrate nel corso del viaggio*: un altro elemento di coerenza esterna con le fonti è la presenza della figura della *madame*. Le fonti descrivono infatti la *madame* come "*[...] la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio*" e ancora colei che "*guida le organizzazioni della tratta e sorveglia attentamente tutto il processo della tratta, dal reclutamento allo sfruttamento*[4]" e che è "*responsabile delle vittime dopo il loro arrivo, che in genere vivono e lavorano sotto il suo controllo*". Nel racconto della ricorrente, la figura di Blessing presenta esattamente le caratteristiche della *madame*, in particolar modo quando ella riferisce dei propri tentativi di resistenza quando scoprì di doversi prostituire all'arrivo in Libia e delle minacce e pressioni ricevute per costringerla a fare quanto impostole.
3) Con riferimento alle condizioni nel Paese di destinazione, l'Italia: la ricorrente ha negato di essere stata indotta alla prostituzione anche sul nostro territorio e ha reso dichiarazioni in merito non del tutto coerenti e prive di sufficiente livello di dettaglio, circostanza che induce a ritenere la sussistenza di una potenziale situazione di sfruttamento anche in Italia e/o in altri Paesi europei nei quali ella ha transitato (Austria e Germania), quantomeno sino al 2021, anno in cui l'istante è rientrata nel circuito di accoglienza. Del resto, ciò è stato evidenziato anche nelle relazioni redatte dall'ente antitratta al quale la donna è stata affidata nel 2021. Nella relazione si dà atto dell'ambiguità degli aiuti ricevuti da alcuni connazionali che a più riprese hanno favorito l'abbandono dei progetti di accoglienza da parte della ricorrente, senza apparenti valide motivazioni.

Alla luce delle ampie considerazioni sulla specificità delle dichiarazioni e della loro coerenza con le fonti disponibili sul Paese di origine, l'esame della credibilità, condotto a norma dell'articolo 3 comma 5 del D.Lgs, 251/2007, si conclude in senso positivo e il Collegio ritiene del tutto credibile e attendibile il racconto della ricorrente. La stessa ha infatti reso dichiarazioni circostanziate e ha riferito le ragioni che l'hanno condotta fuori dalla Nigeria con sufficiente grado di dettaglio, nonostante la peculiarità della questione e le evidenti difficoltà nel ricostruire un vissuto così traumatico. Dal racconto non emergono

[4] Ibid., pagina 22

contraddizioni o incongruenze che la ricorrente non sia riuscita a spiegare e, dai riscontri effettuati, quanto narrato appare del tutto attendibile.
I numerosi indicatori elencati ed esplorati rimandano indubbiamente a una situazione di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e, in considerazione del quadro rappresentato, il Collegio ritiene di identificare la ricorrente come vittima di tratta, categoria vulnerabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del D. Lgs. 25/2008, come modificato dall'articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del D. Lgs. 142/2015.
Concluso l'esame di credibilità e accertata la persecuzione passata, è necessario procedere poi con la valutazione della fondatezza del timore di persecuzione e del rischio in caso di rientro, tenendo in considerazione l'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 251/2007, secondo il quale la persecuzione subita in passato, seppur non in termini assoluti sinonimo di persecuzione futura, costituisce in ogni caso un serio indizio della fondatezza del timore. "*E' compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere Nel caso in cui si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, se la persona non ha ricevuto il permesso di soggiorno ex ad 18 del D.Igs. 286/1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria*" (cfr. Cass. 672/2022), ora complementare.
Il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda, infatti, su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione.
È necessario, quindi, che il relativo timore della ricorrente, valutato anche alla luce della sua situazione personale (età, sesso, vulnerabilità ecc.) sia attuale, ragionevole, corroborato da elementi esterni.

Ebbene, secondo il Collegio, il timore della ricorrente è senza dubbio fondato.
Può, infatti, ritenersi ragionevolmente sussistente per la ricorrente il pericolo di subire ulteriori atti di persecuzione, come del resto è verosimilmente avvenuto anche durante la permanenza in Italia, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che la donna non ha pagato il suo debito al circuito di trafficanti. E ciò a prescindere dal fatto che in Italia in questo momento la ricorrente abbia dichiarato di non aver ricevuto altre minacce.
La valutazione del rischio va, infatti, condotta con riferimento al Paese di origine.
E allora, dalle fonti COI consultate risulta che le donne rimpatriate, salvo il caso in cui abbiano fatto fortuna, sono accolte da atteggiamenti negativi tanto dalla famiglia che dalla comunità di appartenenza; diventano, infatti, oggetto di una vera e propria stigmatizzazione sociale, motivata dal fallimento della loro esperienza migratoria, ancora più esacerbata se rientrano con problemi di salute.
Al loro rientro in patria, le donne affrontano anche una situazione di incertezza economica e l'assenza di una rete sociale di riferimento, correlata alla durata della permanenza in Europa, e spesso aggravata dai traumi causati dalle vicissitudini ivi vissute.
Inoltre, molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze (rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche) al loro ritorno in Nigeria.
La vulnerabilità della vittima, poi, è ancora maggiore nel caso in cui, non avendo ripagato totalmente il debito, come nel caso di specie, la stessa si trovi ancora sotto la pressione dei suoi debitori, circostanza che potrebbe esporla al rischio di diventare di nuovo vittima di tratta.
In relazione al timore di persecuzione, la ricorrente ha riferito di temere le minacce nei suoi confronti e/o dei famigliari per non aver saldato il debito. Tale timore trova riscontro nelle COI: *"Minacce e violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito hanno lo scopo di costringerle a ripagare il debito insoluto. Poiché le vittime rimpatriate o le loro famiglie di solito non hanno i mezzi per ripagare questi debiti, i trafficanti a volte tentano di ritrattare*

le vittime per ottenere profitti […]". (https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf, April 2021).
Secondo quanto riferito nel report pubblicato nel 2021 *"Molte vittime [donne vittime di tratta] temono rappresaglie contro sé stesse o contro i loro familiari se fuggono dallo sfruttamento sessuale senza saldare il loro debito. Tuttavia, non esiste un quadro chiaro dell'entità e della misura in cui le vittime sono state effettivamente oggetto di rappresaglie dopo il loro ritorno in Nigeria e sono noti pochi casi concreti di rappresaglie durante nel periodo in cui è stato redatto il report. Diverse fonti hanno evidenziato che l'atteggiamento dei trafficanti nei confronti delle vittime che tornano in Nigeria senza pagare il debito si era inasprito. Ciò ha provocato rappresaglie contro i familiari delle vittime e/o la ritrattazione delle vittime della tratta rimpatriate […]".* (https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf, March 2021).
Le minacce e le violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito servono all'obiettivo di costringerle a rimborsare il debito in sospeso. Poiché le vittime rimpatriate o le loro famiglie di solito non hanno i mezzi per ripagare questi debiti, i trafficanti a volte cercano di reingaggiare le vittime per ottenere profitti (cfr. il già citato E.A.S.O., *Nigeria Trafficking in Human Beings*, aprile 2021; p. 62)

Quanto, infine, ai motivi di persecuzione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il motivo sia da individuarsi nell'appartenenza della ricorrente ai gruppi sociali sia delle vittime di tratta sia delle vittime di violenza di genere.

Con riferimento alla definizione di particolare gruppo sociale, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) definisce particolare gruppo sociale quello i cui membri «*condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante*».
Tale formulazione è stata integralmente recepita dalla legge italiana all'articolo 8 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007.
Il particolare gruppo sociale è, dunque, definito da due elementi: a) una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (…); b) un'identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante.
In entrambi i gruppi sociali qui in esame ricorrono entrambe le caratteristiche, ossia a) il tratto innato dell'appartenenza al genere femminile, nonché una storia comune a molte donne in analoghe situazioni per condizione sociale e familiare, immutabile per ragioni di fragilità e vulnerabilità, le quali b) incontrano ostacoli nell'ottenere protezione in un contesto nel quale sono emarginate e considerate differenti rispetto alla predominante cultura maschile. Secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere[5], «*la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini. Le loro caratteristiche inoltre le identificano come gruppo in una società, rendendole soggette, in alcuni paesi, a trattamenti e standard differenti*».
È poi indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo (*ex* art. 5 del d.lgs. n. 251/07): – lo Stato (da intendersi come "Stato-apparato" e non come "Stato-ordinamento", nel senso che rilevano pure le violenze perpetrate ad es. dalla polizia, benché formalmente vietate, così Corte di Cass., ord. n. 24250/20); – partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; – soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano

[5] UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1 La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474

o non vogliano fornire protezione (cfr. Corte di Cass., ordd. n. 9043/19, n. 23281/20 e n. 28779/20). I danni derivanti da condizioni generali del Paese d'origine, per i quali non è possibile identificare un responsabile, non rilevano dunque ai presenti fini.
Con riguardo all'agente persecutore, dal racconto è emerso chiaramente che la ricorrente è stata consegnata dalla Nigeria alla Libia a vari trafficanti e di essere quindi stata reclutata da un'organizzazione criminale consolidata e dedita allo sfruttamento della prostituzione. Si tratta, quindi, di soggetti privati, per i quali occorre effettuare l'ulteriore verifica di cui al passaggio seguente.

Occorre appurare che, nell'area di provenienza della richiedente, lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «*la volontà e la capacità*» di offrire al richiedente una protezione «*effettiva e non temporanea*» (art. 6 del d.lgs. n. 251/07). Tale protezione «*consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure*» (*ibidem*).

Nel Paese della richiedente non si riscontrano al momento soggetti che possano offrire siffatta protezione. Difatti, stando al già citato E.A.S.O., *Nigeria Trafficking in Human Beings*, aprile 2021:

Le vittime della tratta temono la stigmatizzazione da parte delle loro famiglie e delle loro comunità al loro ritorno perché vi sono sia atteggiamenti negativi sia aspettative elevate nei confronti delle vittime della tratta che sono tornate o sono state costrette a tornare dall'Europa. In particolare, l'atteggiamento nei confronti delle vittime della tratta che si sono impegnate nella prostituzione dipende dalla misura in cui sono riuscite a inviare le rimesse a casa. Nel caso in cui le donne riescano a fare soldi, le persone non sono interessate all'origine dei guadagni. (p. 47)

Per quanto riguarda in particolare le vittime del traffico sessuale, ricerche e articoli apparsi sui media internazionali hanno confermato che la migrazione verso l'Europa per la prostituzione continua ad essere incoraggiata e accettata dalle famiglie e dalle comunità dello Stato di Edo. L'osservazione che la prostituzione è accettata, a condizione che sia remunerativa, vale quindi ancora. In caso di rimpatrio a mani vuote, i rimpatriati vengono talvolta stigmatizzati e maltrattati. A volte le vittime della tratta nigeriana tornano con i bambini, soprattutto le donne che sono rimaste bloccate in Libia e sono state violentate dalle guardie e sfruttate sessualmente come prostitute. Il peso aggiunto di un bambino può portare ad atteggiamenti più ostili da parte dei membri della famiglia. (p. 49)

Come risultato della paura - reale o immaginaria - di deludere le loro famiglie e di essere stigmatizzate al ritorno in Nigeria, e - per coloro che non avevano uno sponsor - il desiderio di ripagare i debiti che hanno sostenuto quando si sono imbarcati nel viaggio verso l'Europa, molti rimpatriati/vittime della tratta vogliono costruirsi la vita in un'altra regione del paese prima di affrontare i loro familiari e le loro comunità. (p. 49)

I rifugi NAPTIP [*Nigerian National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons*] non sono all'altezza degli standard internazionali per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, secondo l'OHCHR. La mancanza di risorse sufficienti ha inciso negativamente sulla qualità complessiva dei servizi forniti dal NAPTIP. Fonti hanno indicato che, a causa delle cattive condizioni di vita, nel NAPTIP si rifugiano molte vittime della tratta di esseri umani ma alcuni - in particolare coloro che sono tornati dall'Europa - hanno rifiutato di risiedervi. La natura chiusa dei rifugi NAPTIP è stata oggetto di critiche da parte di vari stakeholder, tra cui il relatore speciale delle Nazioni Unite. Durante le loro sei settimane di permanenza in un rifugio NAPTIP le vittime non sono autorizzate a essere in contatto con il mondo esterno, La logica alla base di questo approccio è quella di proteggere le vittime contro il ritrattamento e/o le rappresaglie mentre cooperano con le forze dell'ordine. Non è chiaro fino a che punto questo approccio sia efficace. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne

e bambini, ha stabilito che i rifugi chiusi violano i diritti fondamentali delle vittime della tratta di esseri umani. Le vittime hanno anche indicato di non sapere quando potranno lasciare le strutture. (p. 51)

La qualità dei rifugi delle ONG varia notevolmente a seconda delle risorse disponibili/dei finanziamenti dei donatori. Alcune vittime hanno indicato che i loro bisogni fondamentali sono soddisfatti e hanno accesso all'istruzione e alla formazione, mentre altre hanno indicato di non aver ricevuto cibo sufficiente e di aver subito abusi da parte del personale che gestisce il rifugio. Una ricerca condotta da un'organizzazione internazionale in Nigeria ha concluso che, nel complesso, i rifugi sono generalmente in cattive condizioni, mal attrezzati e con servizi minimi. Altre ricerche hanno indicato che, a causa della mancanza di risorse, la maggior parte dei rifugi delle ONG a Edo non hanno le competenze necessarie per gestire i comportamenti dei sopravvissuti alla tratta e alla migrazione, il che si riflette nella lenta risposta alle richieste di consulenza da parte delle vittime con una serie di problemi di salute mentale (p. 52)

Oltre a fornire riparo, il NAPTIP è responsabile dei programmi volti al reinserimento (economico) delle vittime della tratta. Secondo il suo sito web, il NAPTIP ha un reparto di riabilitazione con 107 membri del personale che contribuiscono alla fornitura di consulenza e formazione finalizzata al reinserimento economico. Questa formazione si concentra su competenze come il lavoro a maglia, la tessitura, il design della moda, l'hair dressing, il catering, l'hat making, la realizzazione perline e la fotografia. Tuttavia, una ricerca di Okoli e Idemudia ha indicato che ad esempio a Lagos il rifugio NAPTIP non forniva formazione professionale, a causa della mancanza di attrezzature, e che quindi (a Lagos) Il NAPTIP ha indirizzato le vittime ai partner delle ONG, che hanno la capacità di fornire sostegno al reinserimento economico. Inoltre, le fonti indicano che le vittime della tratta non sono sempre finite sotto l'egida del NAPTIP e hanno finito per partecipare al regolare programma di reinserimento economico UE/OIM. (p. 54)

Per quanto riguarda la qualità dei programmi di formazione (professionale), le fonti hanno rilevato una saturazione in alcuni settori (parrucchiere, ristorazione, moda), che in ultima analisi limita il potenziale di guadagno dei sopravvissuti e che la maggior parte della formazione non era basata su una valutazione delle esigenze del mercato del lavoro. (p. 55)

In particolare, per quanto riguarda il reinserimento (economico) delle vittime della tratta di esseri umani, varie fonti implicano che una minoranza di esse riesca a diventare economicamente indipendente dopo il ritorno. Human Rights Watch ha indicato che delle 76 vittime della tratta di esseri umani che aveva intervistato per un rapporto sul rimpatrio, solo quattro hanno dichiarato di essere stati assistiti da ONG per creare imprese di successo. La relazione indicava che la situazione economica di quasi tutte le vittime della tratta rientrate era peggiore che al momento della partenza. Varie donne citate in questo studio hanno indicato di non avere denaro sufficiente per comprare cibo per se stessi e i loro figli. (p. 56).

Le donne nigeriane vittime del traffico sessuale in Europa esprimono spesso un forte timore di lasciare le loro madam, di cooperare con le autorità giudiziarie e/o di tornare in Nigeria prima che abbiano rimborsato i loro debiti. Questo sentimento è in parte ispirato dalla paura per le conseguenze della rottura del giuramento che li lega ai loro trafficanti per il loro comportamento violento. I trafficanti ricorrono all'intimidazione principalmente per garantire che le vittime ripaghino i loro debiti e non collaborino con le autorità preposte all'applicazione della legge. (p. 59)

La maggior parte delle fonti ha indicato che, in particolare, i familiari delle vittime rischiano di essere oggetto di minacce e rappresaglie da parte dei trafficanti, soprattutto quando le vittime sarebbero ancora in Europa, ma al di fuori della sfera di influenza delle loro madam. (pag. 61)

Le minacce e le violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito servono all'obiettivo di costringerle a rimborsare il debito in sospeso. Poiché le vittime rimpatriate o le loro famiglie di solito non hanno i

mezzi per ripagare questi debiti, i trafficanti a volte cercano di reingaggiare le vittime per ottenere profitti. (p. 62)

Diverse fonti hanno identificato la riluttanza delle vittime a cooperare con le autorità preposte all'applicazione della legge e a testimoniare contro i loro trafficanti, come la ragione principale del basso livello di azioni penali nei confronti dei trafficanti di esseri umani. Le rappresaglie sono state considerate alla base di questa mancanza di disponibilità per conto delle vittime. (p. 63)

Riporta il già citato *Human Rights Watch*, *You Pray for Death – Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, 2019: Molti sopravvissuti alla tratta hanno detto che, da quando sono tornati in Nigeria, hanno lottato finanziariamente e hanno urgente bisogno di sostegno economico. Quasi tutti gli intervistati di Human Rights Watch hanno detto che la loro situazione economica è peggiorata dopo la tratta, e hanno indicato la necessità immediata di un sostegno finanziario. La maggior parte è rientrata senza soldi, e non era stata in grado di inviare rimesse a casa. Molti sopravvissuti si lamentano di non trovare un lavoro retribuito per poter soddisfare i bisogni di base della loro famiglia. Hanno detto a Human Rights Watch della mancanza di denaro per pagare il cibo, l'educazione dei loro figli o l'assistenza sanitaria. Anche i sopravvissuti che le ONG avevano aiutato ad avviare le imprese hanno detto che hanno lottato ma ancora non stavano facendo profitti. Alcune ONG hanno raccontato a Human Rights Watch dei sopravvissuti che avevano abbandonato le imprese che avevano creato per i sopravvissuti, e che alcune delle vittime sono state nuovamente vittime di tratta. (p. 47)

Inoltre, i sopravvissuti possono sperimentare depressione, ansia, ostilità, flashback, disturbo da stress post-traumatico (PTSD), malattie infiammatorie, infertilità, gravidanze indesiderate, complicazioni da aborto pericoloso, abuso di sostanze/ dipendenza, perdita di peso, disturbi alimentari, disturbi del sonno e insonnia, tra gli altri problemi. (p. 49)

Le difficoltà finanziarie osservate dopo il ritorno in Nigeria hanno avuto anche effetti negativi sulla salute mentale sui sopravvissuti alla tratta. Hanno detto che la povertà e la mancanza di mezzi di sussistenza che hanno affrontato, e i debiti che hanno sostenuto, erano angoscianti. Anche se molti hanno detto che stavano ottenendo un certo sostegno dalle loro famiglie, si sono preoccupati di essere economicamente dipendenti e di costituire un peso finanziario per le loro famiglie. (p. 52)

Mentre il governo nigeriano, con il sostegno delle agenzie internazionali di sviluppo, sta compiendo sforzi per fornire o garantire l'accesso agli alloggi e ad altri servizi per i sopravvissuti alla tratta, rimangono molte sfide. L'elemento chiave è l'eccessiva dipendenza dai rifugi come mezzo principale per fornire sicurezza e assistenza alle vittime, la mancanza di risorse sufficienti, rifugi fatiscenti e mal attrezzati, restrizioni eccessive alla libertà di movimento dei sopravvissuti, e scarsa comunicazione e condivisione di informazioni con i sopravvissuti. (p. 55).

La corruzione rappresenta infine un'importante ragione della mancanza di condanne dei trafficanti (EASO – European Asylum Support Office: Nigeria - Trafficking in Human Beings, April 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2050273/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf). Le donne che finiscono nelle maglie del traffico di esseri umani dalla Nigeria e che rientrano nel Paese dopo essere sopravvissute a questo sfruttamento, non sono adeguatamente tutelate, supportate e protette dallo Stato (Si veda in proposito il documento HRW – Human Rights Watch: "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, August 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf).Lo Stato è incapace di fornirne una protezione effettiva per le vittime di tratta, spesso mancando di perseguire in maniera efficacia i trafficanti o le forze dell'ordine corrotte che collaborano con gli stessi, nonché di fornire dei servizi adeguati di riabilitazione e reinserimento delle vittime rientrate nel Paese, affidandosi a rifugi statali o organizzazioni non statali che non risultano essere finanziate adeguatamente e non sono in grado di soddisfare i molteplici bisogni delle sopravvissute per un'assistenza omnicomprensiva di lungo termine (cfr. USDOS

– US Department of State: 2019 Trafficking in Persons Report: Nigeria, 20 June 2019 https://www.ecoi.net/en/document/2010877.html).

In conclusione, considerato che a) è accertato che la stessa sia vittima di persecuzione per tratta degli esseri umani, b) è accertato che la ricorrente sia stata in passato vittima, sotto differenti profili, di atti di persecuzione nella forma di violenza di genere, c) appartiene al gruppo sociale delle vittime di tratta e di violenza di genere, d) è verosimile che, il rientro nel Paese in una condizione di estrema fragilità e vulnerabilità, nonché priva di qualsiasi supporto e sostegno, nell'incapacità dello Stato di tutelarla, sarebbe esposta a ulteriore persecuzione in ragione della sua appartenenza al genere femminile, nelle forma dell'impossibilità di condurre una vita dignitosa e della possibilità essere nuovamente vittima di forme di *re-trafficking*, e) tale condizione sarebbe fortemente aggravata da quanto già sofferto in passato, si ritengono integrati i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08, in accoglimento del ricorso,
RICONOSCE alla ricorrente lo *status* di rifugiata;
Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.

Bologna, 22/03/2024

Il Presidente est.

Dott. Angela Baraldi